

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, COPPOLA e BELOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1970

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge aventi per oggetto il condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria hanno fatto seguito quasi sempre a provvedimenti di amnistia e di condono di reati comuni e trovarono spiegazione in motivi di profonda giustizia, essendosi rilevato che le sanzioni pecuniarie, non aventi natura penale, meritano senz'altro una considerazione maggiore o perlomeno uguale a quelle aventi invece natura penale.

I precedenti in materia, ne fanno prova: così avvenne nel 1959 con la legge 30 luglio 1959, n. 559, così nel 1963 con la legge numero 1458, così nella legge 23 dicembre 1966, n. 1139, tanto per citare gli ultimi tre provvedimenti.

Si ritenne quindi di seguire una prassi per la quale, estendendo al settore delle violazioni che non costituiscono reato i benefici concessi per le più gravi infrazioni costituenti reato, si stabilisce un giusto equilibrio.

Con la legge 21 maggio 1970, n. 282, il Parlamento approvò la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto che da un lato si riferiva a fatti — esclusi quelli di particolare gravità — che risultavano commessi a causa

ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche e dall'altro si riferiva a reati comuni meno gravi.

Il provvedimento di clemenza, concretatosi poi con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283, trovava la sua giustificazione non soltanto nell'interesse generale di favorire un clima di distensione degli animi dopo le particolari vicende dell'autunno 1969, ma specialmente si proponeva di celebrare l'anno 1970 — nel quale ricorrono sia il venticinquennale della Liberazione, sia il centenario di Roma capitale — in uno spirito di serenità e concordia nazionale adeguato alla solennità dei due storici eventi.

Analogamente deve essere interpretato il presente disegno di legge che intende veder avvalorata la prassi di cui è stato fatto cenno con il più alto e nobile motivo che trae origine dalle ricorrenze dei due avvenimenti su cui si fonda la storia contemporanea della nostra Patria.

Non sarebbe rispondente a giustizia dopo aver concesso amnistia e indulto a reati penali non far luogo a condono degli illeciti commessi in materia tributaria e colpiti con sanzioni che non hanno natura penale, perchè è fuori di dubbio che questi ultimi pur

avendo procurato danno all'amministrazione finanziaria dello Stato non hanno avuto uguale ripercussione nel tessuto sociale della comunità nazionale.

D'altro canto non sarà inutile aggiungere che il presente disegno di legge, come è dimostrato dall'esperienza, apporta immediati e favorevoli vantaggi non soltanto ai contribuenti che ne beneficiano, ma anche all'Amministrazione finanziaria statale per la realizzazione di entrate che, altrimenti si realizzerebbero a lungo termine e per il contenzioso degli uffici fiscali che vengono ad alleggerirsi delle numerosissime controversie pendenti.

Quanto alla formulazione delle specifiche norme del disegno di legge che si propone, sembra opportuno riprodurre integralmente, con qualche lieve variazione, quelle contenute nel testo della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, testo che, in sostanza, costituisce ormai l'insieme delle norme che a lume dell'esperienza e nell'attuazione pratica si sono dimostrate idonee alla finalità che si propongono.

Il condono è esteso a tutte le soprattasse e pene pecuniarie previste dalle varie leggi di imposte e tasse e viene concesso per le sanzioni di natura amministrativa relative a infrazioni di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, di tasse e imposte indirette sugli affari, di conservazione del catasto, di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale, nonché di monopolio per ciò che non costituisce reato già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283.

È questo, in sostanza, il contenuto dell'articolo 1: gli articoli 2, 3, 4 e 5 preve-

dono le condizioni alle quali viene subordinata l'applicazione del condono.

Il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, entro i quali, onde usufruire del beneficio del condono, debbono essere pagati i tributi principali e si deve adempiere alle formalità previste, è il termine ormai tradizionale, dimostratosi congruo dall'esperienza dei numerosi provvedimenti del genere che si susseguirono nel tempo.

L'articolo 6 contempla la non ripetibilità dei tributi e dei diritti corrisposti onde poter godere delle disposizioni favorevoli di cui al disegno di legge; mentre l'articolo 7 limita l'applicabilità dei previsti benefici ai fatti commessi fino a tutto il 6 aprile 1970: tale data, così come è pure prassi costante, corrisponde a quella stabilita dal decreto di amnistia e di indulto 22 maggio 1970, n. 283, di cui il presente disegno di legge vuole essere il completamento per quanto concerne le sanzioni non aventi carattere penale relative ad infrazioni tributarie.

Nel sottolineare, infine, l'importanza del disegno di legge, si desidera mettere in rilievo l'interesse della tempestività della sua presentazione, ad evitare l'inconveniente lamentato in occasione dell'emanazione di precedenti provvedimenti del genere e cioè il lungo lasso di tempo tra l'entrata in vigore dell'indulto per i reati comuni e quello per le sanzioni in materia tributaria non aventi natura penale.

Ma in disparte dal predetto inconveniente corre l'obbligo di segnalare la natura urgente del disegno di legge se vien posto in relazione al motivo principale su cui esso trova fondamento e cioè gli eventi storici che si celebrano nel corrente anno 1970.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono)

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:

d) fino al massimo di lire 500 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie e relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) fino al massimo di lire 500 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi

evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) fino al massimo di lire 500 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazione nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, semprechè si ottemperi, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omessi;

i) fino al massimo di lire 500 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse;

m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'eser-

cizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.

Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'IGE alla esportazione.

Art. 2.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette)

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di omissione di formalità o di adempimenti diversi dalla dichiarazione previsti dalle singole leggi tributarie si ottemperi alle formalità o adempimenti che risultino omessi.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non inter-

viene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari)

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione, il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di centoventi giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora.

Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica, senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione.

nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo)

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Art. 5.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale)

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti)

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 7.

*(Limite temporale
per l'applicazione del condono)*

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 6 aprile 1970.